LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI (Art. 7 D.Lgs. 117/2017 Decreto MLPS del 9/6/2022)

Le Raccolte Fondi

Cosa costituisce raccolta fondi

Per “raccolta fondi” s’intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS *al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale*, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Come si realizza la raccolta fondi

Gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa,** anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Come si dimostrano i risultati della raccolta

L’attività di raccolta fondi e la rendicontazione deve avvenire in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

LE RACCOLTE FONDI

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse raccolte devono essere destinate **al fine esclusivo** di sostenere finanziariamente le **attività di interesse generale** dell'ETS. Non è, quindi, possibile impiegare i fondi raccolti per finanziare e/o sostenere, le attività diverse di cui all'articolo 6 del Dlgs 117/2017 .

PROFILI ORGANIZZATIVI E CONDIZIONI

La **realizzazione** della **raccolta fondi** dell'ETS può avvenire sulla base di differenti impostazioni e/o scelte organizzative: possono essere impiegate sia **risorse proprie** (personale interno o volontari nel rispetto dell'articolo 17 del CTS), sia di **terzi delegati** specializzati nel fundraising.

Le linee guida raccomandano che, al di là delle scelte organizzative, la raccolta fondi possa far emergere un **differenziale positivo significativo** (salvo eventi imprevedibili).

La raccomandazione comporta che l'ETS è tenuto a rispettare la **funzione di strumentalità** dell'attività di raccolta fondi rispetto alla realizzazione delle attività statutarie di interesse generale

LE RACCOLTE FONDI: I PRINCIPI

Principio della trasparenza

La trasparenza, i cui presupposti vengono dettagliatamente indicati dalle linee guida, ha la finalità di rendere conto dell'operato complessivo dell'ETS anche mediante la **diffusione** delle **informazioni** a favore dei donatori e degli *stakeholder* sugli elementi che compongono l'attività di raccolta e la caratterizzano (ad esempio riferimenti interni, modalità di erogazione,, beneficiari e/o attività d'interesse generale a cui sono destinate le risorse, eventuali progetti specifici, ECC).

Principio della verità

Si applicano alla raccolta fondi le **disposizioni** relative alla **pubblicità ingannevole** per cui l'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere.

Principio della correttezza

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi l'ETS deve **evitare** il ricorso a **informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro** delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi e dev'essere garantito un **comportamento leale e onesto** nei confronti dei soggetti interessati compreso il donatore.

LE RACCOLTE FONDI NEL BILANCIO

La tipologia di raccolta fondi posta in essere ha risvolti diretti anche agli **effetti contabili** e nella rappresentazione all'interno del **rendiconto gestionale** o del **rendiconto per cassa .**

Le attività di **raccolta fondi abituali** dovranno essere evidenziate nella specifica macrovoce C) n. 1) presente sia del rendiconto gestionale o nel nel rendiconto per cassa ed illustrate altresì al punto 24 della relazione di missione (per ETS che redigono bilancio ordianario)

Le attività di **raccolta fondi occasionali** devono essere evidenziate nel bilancio sempre nella macrovoce C) n.2) e nel punto 24 della relazione di missione, **per ogni raccolta deve:**

- Essere predisposto separato rendiconto accompagnato da relazione illustrativa
- Inseriti nel bilancio e depositati al RUNTS

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE SCHEMA DI RENDICONTO

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL' ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

Denominazione ETS _____

C.F. _____

Sede _____

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione_____

Eventuale denominazione dell'evento_____

Durata della raccolta fondi: dal_____ al_____

a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale	
- liberalità monetarie	
- valore di mercato liberalità non monetarie	
- altri proventi	
Totale a)	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale	
- oneri per acquisto beni	
- oneri per acquisto servizi	
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature	
- oneri promozionali per la raccolta	
- oneri per lavoro dipendente o autonomo	
- oneri per rimborsi a volontari	
- altri oneri	
Totale b)	
Risultato della singola raccolta (a-b)	

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamento dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta pubblica rendicontata.

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI: LA RELAZIONE

La relazione illustrativa deve fornire una **breve descrizione** di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti, descrivendo le voci di costo/spesa indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale.

La funzione della relazione è quella di **rendere comprensibile l'andamento e le risultanze della raccolta**. Dovranno, quindi, essere esplicate in dettaglio le macrovoci inserite all'interno di ciascun rendiconto.

SCHEMA DI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• ***Descrizione dell'iniziativa***

L'ETS_____, dal____ al_____, ha posto in essere un'iniziativa denominata _____

Sono stati raccolti fondi in denaro per un totale di € _____ (riportare il totale entrate in denaro).

Le elargizioni in denaro sono state ricevute in contanti per un totale di €_____ su c/c bancario per un totale di €_____ altro_____

e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di € _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad €_____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale *(descrivere con nomenclatura riportata nell'articolo 5 del CTS)* _____ e per le seguenti finalità: _____

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni *(campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi).*

Fonte: Top Fisco/Il sole 24 Ore

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

La disciplina attualmente vigente per gli enti associativi

- ✓ Gli enti non commerciali (cioè gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole**) acquisiscono soggettività passiva IVA quando effettuano operazioni riconducibili ad un'attività commerciale eventualmente svolta in via residuale dall'ente.
- ✓ In via generale, si considerano rilevanti i fini IVA (art. 4 c.4 primo periodo DPR 633/72) tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Fanno eccezione a tale ultimo principio:

- ✓ le operazioni effettuate **in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona**, rese a propri soci ed anche nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

La disciplina attualmente vigente

Fanno eccezione anche al principio di soggettività IVA (e quindi godono del regime di esclusione) ai sensi del comma 5,

- ✓ a) le cessioni, prevalentemente ai propri associati, di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- ✓ b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

ed ai sensi del comma 6 sono esclusi da IVA, per le **associazioni di promozione sociale, ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno**, in quanto non considerate commerciali, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, **da bar ed esercizi similari**, sempreché tale attività sia **strettamente complementare** a quelle svolte **in diretta attuazione degli scopi istituzionali** e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti, ovvero di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

La disciplina **attualmente** vigente

Quindi per **la non assoggettabilità all'IVA** di tali operazioni è necessaria la coesistenza dei seguenti presupposti:

❖Deve trattarsi di enti ti tipo associativo (no fondazioni) costituite ai soli fini politici, sindacali e di categoria, religiosi, assistenziali, culturali, sportivo dilettantistici, di promozione sociale e formazione extra-scolastico della persona;

❖ le operazioni effettuate **devono essere riconducibili all'attuazione di compiti statutariamente previsti;**

❖le operazioni devono essere **rese esclusivamente nei confronti di soggetti che partecipino pienamente alla vita associativa in qualità di associati o partecipanti**.

Al ricorrere di tali presupposti, in deroga alla regola generale che vedrebbe l'assoggettamento alla disciplina IVA nell'ipotesi di un'operazione effettuata da un'associazione ai propri soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, le operazioni effettuate sono considerare ESCLUSE da IVA.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

La disciplina attualmente vigente

I presupposti per fruire dell'attuale regime sono:

- ✓ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
- ✓ Presenza di clausole statutarie volte a garantire il rispetto di democraticità dell'ete quali:

1) l'obbligo di devoluzione del patrimonio, ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, 2) disciplina uniforme del rapporto associativi e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, 3) obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziaria, 4) libera eleggibilità degli organi sociali; 5) intrasmissibilità della quota; 6) principio del voto singolo …

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

La disciplina attualmente vigente

L'art. 4 comma 7 del decreto IVA prevede infatti che l'esclusione da IVA di cui all'art. 4 c.4 1^ periodo opera a condizione che gli statuti prevedano espressamente le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ……., salvo che ….. non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ……..e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo ……volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa **e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto** per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo …sovranità dell'assemblea dei soci ….., criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Disciplina attuale dei cd. «corrispettivispecifici» : IVA e IMPOSTE DIRETTE

Oggi ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette per gli enti associativi sussiste un allineamento del trattamento fiscale in quanto l'art. 148, comma 3, TUIR prevede la decommercializzazione delle «attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
Pertanto OGGI tali prestazioni NON sono commerciali né ai fini IVA né ai fini delle IMPOSTE DIRETTE.

Dal 2025 tali prestazioni subiranno un diverso «trattamento fiscale» per qunto riguarda l'IVA e l'IRES., in quanto continueranno a essere NON commerciali ai fini IRES e diverrano «commerciali» ai fini IVA.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

Il Regime IVA secondo l'Unione Europea

Le direttive Europee prevendono la soggettività al **regime** IVA, al ricorrere di due condizioni:

1) **situazione oggettiva**: porre in essere cessioni di **beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso**

2) **situazione soggettova**: effettuate da un soggetto che agisce in qualità **di «soggetto passivo».**

Si considera soggetto passivo ***"chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell'attività",***

a tal fine si considera attività economica *"ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità".*

In sostanza, la Corte di Giustizia dell'Unione europea considera un'attività come econica quando ***è svolta con stabilità/abitualità*** (non occasionalità) ***ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione***.

E soprattutto, *l'attività viene valutata di per sé, a prescindere dagli scopi perseguiti o dai risultati* ottenuti.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

Il Regime IVA secondo l'Unione Europea

La Commissione europea ha contestato all'Italia la violazione degli artt. 2 e 9 della direttiva n. 2006/112/CE, con riguardo al regime di esclusione IVA applicato ad alcune operazioni (articolo 4, commi 4 e 7, del d.P.R. n. 633 del 1972).

In particolare con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo la Commissione ha precisate che tali operazioni presentano il **carattere obiettivo delle operazioni economiche svolte a titolo oneroso e, in quanto tali, non possono essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta, anche se , in applicazione** dell'articolo 132 della direttiva n. 2006/112/CE (nel rispetto di tutti i requisiti e le condizioni ivi specificate es. non violazione della concorrenza); potrebbero essere esenti da IVA.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

Il Regime IVA secondo l'Unione Europea

Infine, anche per quanto concerne le somministrazioni di alimenti e bevande **presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero degli Interni** (di cui all'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972), la Commissione ha ritenuta la norma Italiana non conforme all'art.2, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE per cui tali operazioni non possono essere considerate escluse dal campo di applicazione dell'IVA. Tali operazioni, infatti, sono effettuate a titolo oneroso, presumibilmente su base continuativa e (in base al chiaro dettato normativo) **le medesime non sono effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti indigenti o bisognosi**.

NOVITA' IVA NEL TERZO SETTORE

La disciplina attualmente vigente

Le operazioni appena esaminate sono operazioni che in base all'attuale normativa, sono considerate operazioni che si collocano al fuori del campo di applicazione dell'imposta, **perché ex lege considerate non commerciali**. La conseguenza è che l'effettuazione di tali operazioni ad oggi non comporta, **per gli enti non commerciali,** la necessità di provvedere ad alcun adempimento ai fini IVA (es. apertura p.i./fatturazione/versamenti imposta/ecc.

NUOVA DISCIPLINA IVA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

A partire dal 1°**gennaio 2025** si considerano rientranti nell'ambito di applicazione dell'Iva, seppur in regime di esenzione **ai sensi dell'art. 10 DPR n. 633/72** (anziché l'attuale regime di esclusione):

1) le **prestazioni di servizi e le cessioni di beni** ad esse strettamente connesse effettuate in **conformità alle finalità istituzionali da** associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, **nei confronti di soci, associati o partecipanti** (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) **verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati,** in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;

NUOVA DISCIPLINA IVA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Il regime IVA applicabile dal 1° gennaio 2025

2) le **prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport** o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle **persone che esercitano lo sport** o l'educazione fisica ovvero nei confronti di **associazioni che svolgono le medesime attività** e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;

NUOVA DISCIPLINA IVA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Il regime IVA applicabile dal 1° gennaio 2025

❖;

4) **la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale** (ricomprese fra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lette. E), della legge 25 agosto 1992, n. 287), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nel caso in cui l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa **nei confronti di indigenti.**

NUOVA DISCIPLINA IVA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Pertanto dal 1° gennaio 2025 risulterà **imponibili IVA all'aliquota del 10%**

1) La **somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di persone diverse da NON indigenti** da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le **cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno**, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Non esiste più il regime di esclusione di cui all'art.4 c.4 D.P.R.633/72

Ma il conrenuto di detta norma è «trasfuso» in parte nell'articolo 10 del D.P.R.633/72; mentre per l'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte di APS diventa attività imponibile ai fini IVA al 10% (salvo l'ipotesi che detta attività sia rivolta verso INDIGENTI per cui diventa ESENTE IVA). Rimane invariata la disposizione dell'art. 148 comma 3 TUIR in tema di decommercializzazione ai fini IRES di tale attività qualora rivolta ai soci.

GLI EFFETTI DEL NUOVO REGIME IVA

La riconducibilità delle operazioni già menzionate al regime di esenzione IVA comporterà **un aggravio degli adempimenti cui far fronte**.
In particolare:

- **l'obbligo di dotarsi di una partita IVA** posto che l'effettuazione di operazioni IVA esenti determina l'acquisto della soggettività passiva IVA da parte dell'ente;

- La necessità di provvedere agli adempimenti formali in tema di **fatturazione o trasmissione dei corrispettivi, registrazione delle fatture di acquiso e vendita, dichiarazioni periodiche e annuali** con riferimento alle operazioni interessate, salvo che gli stessi non scelgano, **ricorrendone i requisiti**, di optare per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del DPR 633/1972.

GLI EFFETTI DEL NUOVO REGIME IVA

L'art. 36-bis Decreto IVA – OPZIONE PER "SEMPLIFICAZIONE" DEGLI ADEMPIMENTI

Tuttavia l'ente associativo **può optare** per la **dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti** prevista dall'art.36-*bis* del D.P.R. 633/1972, che semplifica notevolmente gli adempimenti.

La dispensa dagli adempimenti consiste in un'esenzione degli obblighi relativi alla fatturazione (salvo che non sia richiesta dal cliente) e alla registrazione (art. 36-bis, D.P.R. 633/1972) e, nel caso siano state effettuate **soltanto** operazioni esenti, anche della dichiarazione annuale.

- La dispensa, dunque, ha oggetto **le sole operazioni esenti**, pertanto, restano fermi i normali obblighi di fatturazione, di certificazione dei corrispettivi tramite registratore di cassa,- e di registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate dal contribuente (es. per «bar»)

La dispensa consiste, quindi, nell'esonero della quasi totalità degli obblighi formali, restando fermo l'obbligo dell'apertura della P.IVA.

GLI EFFETTI DEL NUOVO REGIME IVA

L'art. 36-bis Decreto IVA – OPZIONE PER "SEMPLIFICAZIONE" DEGLI ADEMPIMENTI

A livello **operativo**, l'opzione per la dispensa dagli adempimenti deve essere fatta:

- con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata;
- Nella dichiarazione di inizio dell'attività.

L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno tre anni.

Per quanto riguarda le **conseguenze,** una volta effettuata l'opzione della dispensa dagli adempimenti, il contribuente perde totalmente il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi.

EFFETTI DA GENNAIO 2025 DEL NUOVO «INQUADRAMENTO AI FINI IVA»

Ne consegue che, per tali operazioni che vengono attratte al «mondo» IVA occorrerà, preliminarmente, dotare l'ente di partita IVA e allo stesso si applicheranno in toto (salvo i casi in cui sarà possibile procedere con **l'opzione ex art. 36-bis DPR 633/72** per la dispensa dagli adempimenti) le disposizioni del titolo II del decreto IVA concerneti ad esempio i seguenti obblighi:

- Fatturazione o trasmissione dei corrispettivi (registratore di cassa);
- Comunicazione delle liquidazioni periodiche;
- Dichiarzione annuale delle operazioni effettuate.

Tali operazioni, ancorchè esenti, concorreranno alla determinazione del volume d'affari.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE